

11 215/15

23 MAG. 2015

SENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOU - ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

licenziamento

R.G.N. 11912/2012

Cron. 11215

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI	- Presidente -	Ud. 04/03/2015
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	PC
Dott. ADRIANA DORONZO	- Consigliere -	
Dott. MATILDE LORITO	- Rel. Consigliere -	
Dott. PAOLA GHINOY	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11912-2012 proposto da:

SERENI ORIZZONTI S.P.A. C.F. BRTVNT68L18ZAA0, in
 persona del legale rappresentante pro tempore, già
 elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
 CLODIA 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO
 LUISE, che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato FLAVIO MATTIUZZO, giusta delega in atti
 e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA
 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- **ricorrente** -

contro

FALCONE MONIA C.F. FLCMNO74S52L219A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PIERO ENRICO TURETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO PROSCIA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

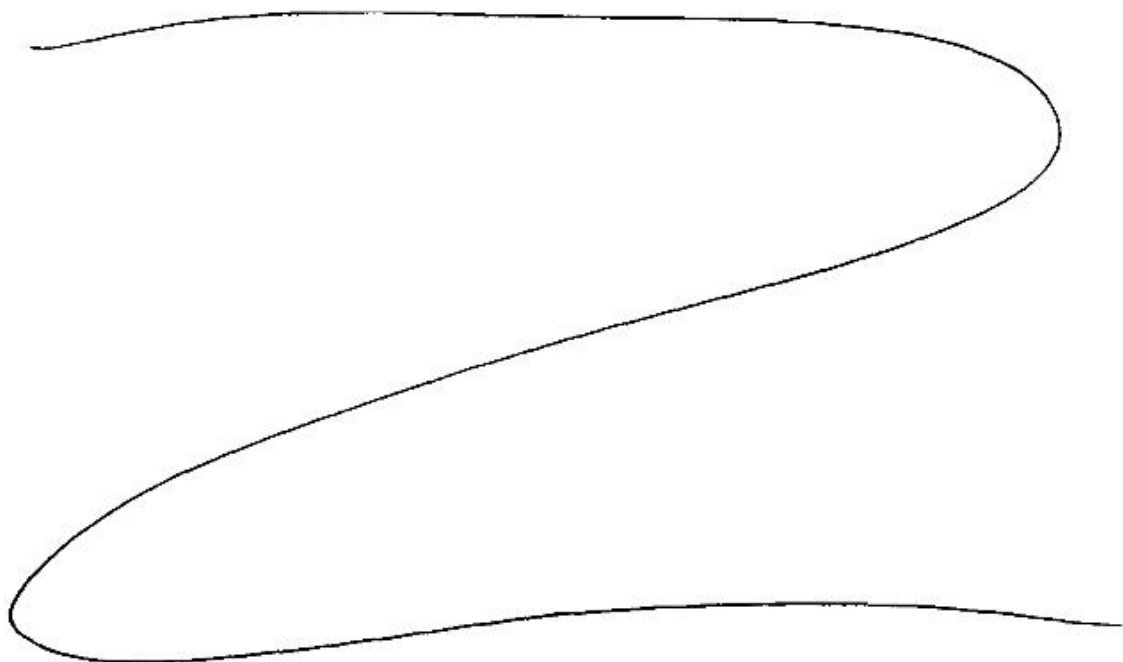
avverso la sentenza n. 1096/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/11/2011 R.G.N. 1573/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato MATTIUZZO FLAVIO;

udito l'Avvocato PROSCIA DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 9/11/11, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Sereni Orizzonti s.p.a. nei confronti di Falcone Monia in data 27/8/07 e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, condannando la società al risarcimento del danno in conformità ai dettami di cui all' art.18 l.300/70.

La Corte territoriale perveniva a tali conclusioni sulla scorta dei seguenti rilievi:

- a) il recesso intimato il 27/8/07 per giustificato motivo oggettivo, diversamente da quanto argomentato dal giudice di primo grado, non era stato oggetto di revoca per effetto della comunicazione del 31/10/07;
- b) con tale atto la società aveva annullato la precedente missiva e comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per la fine dell'appalto di gestione della residenza per anziani "San Giuseppe" di Castelnuovo Don Bosco, in tal guisa confermando il precedente provvedimento di licenziamento e formulando un mutamento, non più ammissibile, delle ragioni poste a fondamento del medesimo;
- c) nonostante fosse stata acclarata la prosecuzione del rapporto di lavoro con la cooperativa subentrante, doveva ritenersi permanente l'interesse della lavoratrice all'impugnazione del licenziamento in data 27/8/07, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che la Sereni Orizzonti s.p.a. non aveva inserito il nominativo della ricorrente negli elenchi trasmessi alla cooperativa, determinando sotto tale aspetto, un pregiudizio per la medesima;
- d) il recesso intimato era da ritenersi illegittimo in quanto, pur potendo ritenersi che la documentazione prodotta, fosse idonea a sostenere la tesi aziendale della soppressione del posto di lavoro cui era adibita la Falcone, la società non aveva allegato e dimostrato di non aver potuto utilmente collocare la lavoratrice presso le altre strutture dalla medesima gestite.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società Sereni Orizzonti, affidato a tre motivi, resistiti con controricorso dalla Falcone.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. , dell'art.18 l.300/70 nonché di plurime disposizioni di legge in tema di interpretazione di atti giuridici.

1.1 Si stigmatizza l'esegesi del licenziamento intimato con comunicazione 31/10/07, erroneamente definito dai giudici del gravame quale atto confermativo del precedente recesso, ad onta del tenore letterale, che deponeva nel senso della manifestazione della volontà di parte datoriale di annullare il primo licenziamento ed irrogare un nuovo provvedimento espulsivo, sorretto da ragioni (fine appalto), del tutto differenti da quelle sottese al primo (esigenza di ridurre le figure dedite ad attività di segretariato e di distribuire diversamente tali mansioni all'interno della realtà aziendale).

1.2 Si rimarca altresì, che la lavoratrice era stata riammessa in servizio presso la medesima sede di lavoro senza soluzione di continuità, conservando la medesima anzianità di servizio, sicchè nessun interesse concreto ed attuale alla declaratoria di illegittimità del licenziamento sorreggeva il diritto azionato.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione degli artt.115-116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto inadempito l'onere gravante sulla società, di dimostrare l'impossibilità di utile collocazione della lavoratrice nel complesso ambito delle strutture dalla medesima gestite, rilevando che incombeva sulla lavoratrice l'onere di indicare sedi di lavoro alternative, utili al proprio inserimento nel tessuto organizzativo aziendale.

3. Con il terzo motivo, per violazione di disposizioni di legge e vizio di motivazione, si ribadisce la erroneità della pronuncia impugnata laddove ha reputato sussistente un interesse della lavoratrice a conseguire l'accertamento della illegittimità del recesso intimato, non avendo essa risentito di alcun pregiudizio, irrilevante palesandosi il dato evidenziato dai giudici del gravame in ordine al mancato inserimento della Falcone nell'elenco dei lavoratori ceduti alla società subentrata nell'appalto.

3.1 Privo di pregio è il primo motivo di ricorso.

Esso presenta, innanzitutto, profili di inammissibilità, poiché la ricorrente prospetta come errori di diritto censure più propriamente sussumibili solo sotto il profilo dei vizi di motivazione (vedi sul punto, fra le altre, in motivazione, Cass. 16 settembre 2013 n.21099), giacchè censura essenzialmente l'interpretazione dell'atto di

recesso comunicato in data 31/10/07, in quanto resa dalla Corte distrettuale in termini di atto di natura confermativa piuttosto che dismissiva della precedente volontà di risolvere il rapporto per giustificato motivo oggettivo, esprimendo sul punto una critica di ordine valutativo che è essenzialmente di merito e sarebbe suscettibile di riesame in questa sede solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione: vizi che non sono stati dedotti con questo primo motivo.

3.2 Né può sottacersi che del tutto genericamente la ricorrente contrappone la esegesi degli atti di licenziamento da essa elaborata, rispetto a quella formulata dalla corte distrettuale, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati né gli elementi che avrebbero consentito di accreditare la propria tesi, in violazione dei principi espressi da questa Corte alla cui stregua, ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui si dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio denunciato sul "decisum" (vedi Cass. 11 luglio 2011 n. 15156).

3.3 Destituita di fondamento si palesa, per altro verso, la censura formulata dalla ricorrente con riferimento alla dedotta violazione dei dettami di cui all'art.100 c.p.c. per la evidenziata carenza di interesse della lavoratrice a conseguire una pronuncia dichiarativa della illegittimità del licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo, stante il passaggio alle dipendenze della nuova società appaltatrice, senza soluzione di continuità.

3.4 Non possono, al riguardo, tralasciarsi di considerare gli effetti risarcitori automatici conseguenti alla applicazione dell'art.18 st. lav., che indubbiamente sostengono il diritto azionato dalla lavoratrice, e rendono sussistente un interesse concreto ed attuale ad agire.

In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), rappresenta infatti, una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Ne consegue che detto importo minimo è dovuto anche ove la

reintegra intervenga a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità risarcitoria (vedi Cass. Sez. 17 ottobre 2014 n. 22050).

4. In tal senso va respinto anche il terzo motivo di censura con il quale si ripropone la questione della carenza di interesse ad agire della lavoratrice, in relazione alle statuizioni con le quali i giudici del gravame hanno rimarcato la sussistenza di un pregiudizio in capo alla lavoratrice, derivante dall'omesso inserimento della stessa nelle liste dei lavoratori ceduto alla appaltante subentrata.

5. A non diverse conclusioni è dato addivenire in relazione al secondo motivo di doglianza.

5.1 Esigenze di chiarezza espositiva inducono a premettere che questa Corte ha più volte affermato in generale il principio secondo cui "il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (vedi Cass. 5 marzo 2010 n.5043, Cass. 20 maggio 2009 n.11720), mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione della possibilità di essere adibito ad altre mansioni (vedi, fra le altre, Cass.3 marzo 2014 n.4920, Cass. 19 febbraio 2008 n.4068).

5.2 Non può sottacersi, tuttavia, che una verifica della fondatezza dei rilievi formulati dalla ricorrente con riferimento alla genericità ed indeterminatezza della doglianza sollevata dalla lavoratrice in sede di gravame – circa la mancata considerazione da parte aziendale, dell'intera struttura, ai fini di una sua possibile utile collocazione - è inibita dalla omessa trascrizione dell'atto d'appello, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione.

5.3 Va rimarcato al riguardo che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto

dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. *ex plurimis*, Cass., SU, 18 maggio 2006 n.11653). Più in particolare, in ragione del ricordato principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, ha l'onere di indicare in maniera specifica tutte le ragioni che, in fatto e in diritto, sostenevano la pretesa e che, asseritamene, sarebbero state trascurate o mal valutate dal giudice di merito; ciò al fine di permettere al giudice di legittimità la valutazione della fondatezza di tali ragioni solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. 12 giugno 2008 n.15808, Cass. 9 marzo 2010 n.5660).

Nello specifico, la dedotta carenza che connota il motivo di ricorso ridonda in termini di inammissibilità dello stesso.

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.

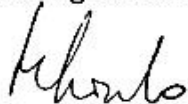
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

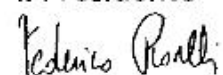
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Granata
Depositato in Cancelleria
29 MAG. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Granata